

ALLEGATO AL DECRETO n. 86 del 20 AGO. 2019**REGIONE DEL VENETO**COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)**Parere n. 68 del 08/05/2019**

OGGETTO: Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. (con sede legale in Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA n. 01880120249) e Safond - Martini S.r.l. (con sede legale in Via Terraglioni, 50 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - C.F. e P.IVA 03219800269).

Progetto di modifica del capping della discarica "Brugiane".

Comune di localizzazione: Montecchio Precalcino (VI).

Comuni interessati: Dueville (VI) e Villaverla (VI).

Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 30/03/2016 è stata presentata per l'intervento in oggetto da Safond - Martini S.r.l. (con sede legale in Via Terraglioni, 50 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - C.F. e P.IVA 03219800269), istanza di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, autorizzazione e procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n.10/1999 (ora art. 11 della L.R. n. 4/2016), acquisita agli atti con protocollo regionale 123811.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso gli Uffici del Settore V.I.A. (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

Con nota protocollo 133967 in data 06/04/2016, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A) hanno comunicato l'avvio del procedimento.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 07/04/2016, sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico e della documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Montecchio Precalcino (VI).

La medesima Società ha inoltre provveduto a depositare la succitata documentazione presso l'ARPAV - Direzione Generale, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, il Comune di Dueville (VI) e il Comune di Villaverla (VI).

In data 15/04/2016, presso la sala del Patronato di Levà di Montecchio Precalcino (VI), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione della società Safond - Martini S.r.l. acquisita in data 20/04/2016 al protocollo regionale 155266).

Gli Uffici regionali hanno rilevato che l'istanza in data 30/03/2016 doveva essere presentata dall'attuale intestatario delle autorizzazioni (D.G.R. n. 1829 del 23/06/2009, D.S.R.A. n. 120 del 24/12/2012 e D.S.R.A. n. 83 del 05/11/2013), che risulta ad oggi essere il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. (con sede legale in Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA n. 01880120249).

In considerazione di quanto sopra evidenziato, nella comunicazione datata 29/04/2016 protocollo regionale 167164, veniva:

- precisato che, in carenza della presentazione degli atti formali che conferiscono alla società Safond – Martini S.r.l. la legittimazione a presentare l’istanza in oggetto la stessa si sarebbe intesa rigettata ed il progetto sarebbe stato pertanto restituito;
- sospesa la procedura di V.I.A. a decorrere dal giorno 29/04/2016.

Con nota in data 27/05/2016, protocollo regionale 209415, gli Uffici regionali hanno sollecitato una tempestiva risposta a quanto evidenziato con nota in data 29/04/2016.

Sulla questione, il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. (con nota acquisita agli atti in data 26/05/2016 – protocollo regionale 207906) ha dichiarato quanto segue:

“(…) ogni domanda, atto, pubblicazione presentati dalla ditta Sanfond Martini Srl in merito alla domanda di procedura in oggetto presentata in data 30/3/2016 e da voi acquisita agli atti lo stesso giorno con prot. 123811 sono da considerarsi effettuati in nome e per conto e con l’assenso del Consorzio CO.STEF che viene riconfermato con il presente atto. (…)”

La società Safond – Martini S.r.l., con nota acquisita in data 31/05/2016 al protocollo regionale 214249, ha provveduto a richiamare quanto dichiarato dal Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. in data 26/05/2016.

Con nota in data 20/06/2016, protocollo regionale 239810, è stato predisposto il riavvio della procedura di V.I.A. a decorrere dal giorno 31/05/2016.

Il Comune di Montecchio Precalcino (VI) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica (rilasciato in data 24/05/2016, acquisto al protocollo regionale 205318 del 25/06/2016) delle rispettive aree di progetto, riferito allo strumento urbanistico vigente, che attesta anche la presenza/assenza di vincoli (in particolare su beni paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004), specificandone la tipologia.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) del 29/06/2016. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, in data 07/07/2016, si è svolta, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli Uffici regionali competenti e il proponente, per alcuni approfondimenti istruttori.

Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del 27/07/2016 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 01/09/2016 protocollo 329409.

Durante l’iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale) osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati di seguito (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016):

Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
Comune di Villaverla (VI)	23/05/2016	201599
Sig. Parise Giordano c/o Lista civica “Attivamente per Montecchio”	06/06/2016	219634
Circolo Legambiente “Pianeta Terra”	08/06/2016	223222
	23/06/2016	245040

Comune di Dueville (VI)	14/06/2016	230012
Comune di Villaverla (VI)	05/07/2016	260865
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	02/08/2016	298083
U.O. Genio Civile Vicenza	29/09/2016	366455
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	10/12/2018	501484
Comune di Villaverla (VI)	17/04/2019	155164
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	08/05/2019	178713
Comune di Montecchio Precalcino (VI)	08/05/2019	178724

La Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del 05/08/2016 ha richiesto documentazione integrativa ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formalizzata alla Ditta proponente con nota protocollo 357080 in data 22/09/2016 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

Con nota in data 22/09/2016 - protocollo 357601 è stata comunicata alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 sono stati nominati i componenti del nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. e Safond - Martini S.r.l. hanno provveduto a trasmettere la documentazione richiesta (con nota 357080 in data 22/09/2016) a tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, acquisita al protocollo regionale 417200 in data 27/10/2016.

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 01/02/2017, è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, in data 14/02/2018, si è svolta, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli Uffici regionali competenti, per alcuni approfondimenti istruttori.

Il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. e Safond - Martini S.r.l. hanno provveduto a depositare:

- in data 04/04/2018 al protocollo regionale 125494, documentazione integrativa volontaria di aggiornamento (a tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) a quanto già depositato al protocollo regionale 417200 in data 27/10/2016

- (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016);
- in data 10/12/2018 al protocollo regionale 502579, documentazione integrativa volontaria di precisazione (a tutti le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) a quanto già depositato in data 04/04/2018 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

Al fine di valutarne i contenuti della suddetta documentazione integrativa in data 11/07/2018 si è svolto, presso gli Uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico tra i componenti esterni del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., i rappresentanti delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento e la Ditta proponente.

Il Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. e Safond - Martini S.r.l., a seguito di formale richiesta di accesso atti, ha acquisito il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A., svoltosi in data 09/05/2018. Il Consorzio, in relazione ad alcune criticità emerse in sede di discussione sul progetto in questione, ha provveduto a depositare una relazione tecnica di approfondimento (con nota acquisita al protocollo regionale 127380 in data 29/03/2019, (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2016).

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La discarica in oggetto, denominata "Brugiane", è ubicata nel Comune di Montecchio Precalcino (Provincia di Vicenza), nella frazione di Levà; si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi inorganici (terre di fonderia e terreni da bonifica) costituita da cinque lotti. I primi tre (lotti 1, 2 e 3), occupanti il fronte orientale della discarica, sono esauriti, ricomposti ed attualmente in fase di gestione post-operativa; il lotto 4, occupante il fronte nord-occidentale della discarica, è suddiviso in due settori (4.1 e 4.2), di cui il primo già esaurito e parzialmente ricomposto, ed il secondo attualmente prossimo all'esaurimento e marginalmente sigillato con argilla. Il lotto 5 rappresenta il completamento della discarica sul fronte sud-occidentale, il cui sedime è stato recentemente sopraelevato per garantire il franco di 2 m (ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003), per la quota di imposta della barriera di confinamento, rispetto al massimo livello della falda registrato nel marzo 2014; anche il lotto 5 è suddiviso in due settori (5.1 e 5.2) di cui il primo (settore 5.1) recentemente allestito.

La discarica ricade in un'area di cava di inerti esaurita (avente superficie di circa 20 ettari) ed il suo sviluppo ha seguito la successione dei provvedimenti di approvazione (dal 1999 al 2009), in maniera graduale e conseguente alla progressiva dismissione delle aree di cava; in particolare, l'ultimo progetto, relativo ai lotti 4 e 5, è stato approvato con la D.G.R. n. 1829 del 23/06/09.

I terreni interessati sono identificati catastalmente dai mappali nn. 95, 132, 133, 146, 147, 252, 350, 352, 354, 357, 359, 375, 378, 404, 405, 406, 411, 414, 416, 419, 422, 423, 424, 431, 432, 442(p), 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 457, nel Foglio n. 5 del Comune di Montecchio Precalcino (VI).

Durante i lavori di approntamento del lotto 4 e soprattutto del lotto 5, si è osservato la presenza, sul fianco ovest della scarpata di cava, di lenti argillose - limose che, riducendo la permeabilità idraulica verticale del sottosuolo, rendono problematico il drenaggio delle acque meteoriche.

Lo studio geologico ed idrogeologico, appositamente predisposto, ha evidenziato una diversità fra il lato ovest della discarica, dove è stata riscontrata una limitata capacità di infiltrazione, e quello est, che presenta invece una buona permeabilità idraulica.

Per prevenire le possibili conseguenze negative dovute alla scarsa capacità di drenaggio è stata proposta la modifica del capping, secondo una prima versione del progetto, presentata alla Regione Veneto in data 18/02/2015, che comprendeva, oltre alla suddetta modifica, la sopraelevazione della quota di imposta della barriera di confinamento del lotto 5, al fine di "ripristinare" il franco di 2 m rispetto alla falda sottostante, il cui livello ha registrato, fra il 2012 ed il 2014, un imprevedibile innalzamento.

Alla richiesta d'approvazione, la Regione Veneto ha risposto, con nota n. 81752 del 25/02/15, prefigurando la presentazione di:

- un'istanza di modifica dell'A.I.A. vigente per l'intervento di sopraelevazione della barriera di confinamento del lotto 5, che, qualificato come non sostanziale e necessario, è stato assentito col provvedimento n. 215641 del 22/05/2015;

- un'istanza di V.I.A. per la modifica del capping che, ritenendola una modifica sostanziale ai sensi di quanto previsto dalla normativa A.I.A. (superamento dei valori soglia stabiliti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II, titolo III bis, del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), è stata inquadrata come intervento da assoggettare alla procedura (di V.I.A.), prevista dalla Parte Seconda, titolo III, del D.Lgs. n. 152/2006.

La seconda versione del progetto, allegata alla presente domanda di V.I.A., prevede una rimodellazione della copertura per i lotti 3, 4, e 5, atta a ridurre, il più possibile, la superficie scolante afferente al fronte ovest ed aumentando, di conseguenza, la superficie afferente al lato est; si prevede, nella nuova configurazione del capping, un innalzamento di 6 m della quota assoluta massima (circa 94 m s.l.m.), rispetto a quella della copertura a fine esercizio nel progetto approvato (pari a 88 m s.l.m., come indicato nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1829/2009).

La discarica è gestita dalla ditta proponente e vi sono conferiti i rifiuti provenienti dalle aziende aderenti al consorzio CO.STEF. (Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia); tra le quali la proponente stessa.

2. DESCRIZIONE DEL S.I.A.

Per la redazione del SIA sono stati considerati i tre consueti quadri di riferimento:

1. Quadro di Riferimento Programmatico;
2. Quadro di Riferimento Progettuale;
3. Quadro di Riferimento Ambientale.

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

E' stata valutata la conformità del progetto al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e (D.C.R. N. 30 del 29/04/2015); si afferma che sono verificate le condizioni previste dall'art. 15, comma 2, lettera d), circa la deroga al divieto di nuove volumetrie, per il fatto che la ditta proponente gestisce la discarica per conto del CO.STEF. (Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia), che si occupa dello smaltimento, in conto proprio, dei rifiuti prodotti dalle attività consorziate, tra le quali la ditta proponente.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato (PTRC)

L'area ricade nella fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi e in terreno agricolo ad eterogenea integrità; non ricade in ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici, né in ambiti per la istituzione di zone e/o parchi regionali naturali ed archeologici, o aree di massima tutela paesaggistica. L'area non ricade in nessun ambito di pianificazione regionale; in ordine al P.T.R.C. adottato non è segnalata alcuna preclusione al progetto.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il sito è collocato nell'area di ricarica della falda; il comma 3, lettera b), dell'art. 29 delle norme del PTCP dispone il divieto di ampliare discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle aree di ricarica della falda; si afferma il rispetto della suddetta disposizione per il fatto che il progetto non prevede l'ampliamento dell'area di discarica, il diverso utilizzo del sito o variazioni a operazioni, presidi e misure di tutela già approvati nell'ambito dei precedenti atti autorizzativi.

Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Montecchio Precalcino

Il PATI "Terre di Pedemontana Vicentina" include il sito in un'area di cava dismessa, adibita a discarica, il cui margine orientale (presso il lotto 3) rientra in una fascia di rispetto viabilistico (bretella di Levà di collegamento alla Pedemontana Veneta). Nella "Carta della trasformabilità" si classifica il sito in un ambito di riordino della zona agricola e sono evidenziate, ad ovest e a sud, "infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza", identificabili nel tracciato della Pedemontana Veneta e nelle opere di raccordo della stessa con l'Autostrada A31 Valdastico.

Le zone limitrofe in direzione sud est, nella "Carta delle invarianti", sono incluse in un cono visuale dove si prevede la tutela delle vedute, identificabili come "cartoline del luogo".

L'intervento non è in contrasto con i vincoli, le invarianti e le misure di salvaguardia previste dal P.A.T.I.

Il Piano degli Interventi del Comune di Montecchio Precalcino (approvato con D.C.C. n. 58 del 28/11/2012), nella tavola n. 2 dei vincoli, individua il sito come discarica in parte estinta e in parte in

attività; l'art. 52.17 delle N.T.O. prescrive, per le suddette zone, la conformità alla specifica normativa di settore.

La cartografia del P.I., inoltre, mostra che l'area della discarica si trova ad una distanza di oltre 400 m, verso nord ovest, dal punto ove ha origine il cono visuale da tutelare, derivante dal PAT.

Il progetto prevede una diversa sagomatura del capping ed un conseguente innalzamento del colmo della discarica autorizzata, che produrrà una maggiore interferenza visuale; al fine di verificare l'effetto della modifica è stato effettuato uno specifico studio visuale (Elaborato 2D), sulla base del quale si ritiene che gli effetti non siano particolarmente significativi, risultando accettabile l'inserimento dell'opera nel contesto rurale. Si ritiene che non si prefigurino significativi elementi d'incompatibilità fra il P.I. e l'intervento proposto.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E RELAZIONE TECNICA

Il Proponente si avvale di quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 26/03/99, n. 10, ovvero dall'art. 11 della L.R. 4/2016, ossia dell'opportunità di presentare contestualmente allo S.I.A. il progetto dell'intervento nella forma definitiva; pertanto il progetto già incorpora tutte le soluzioni utili a minimizzare l'impatto complessivo dell'intervento.

La modifica del capping della discarica consegue alle problematiche emerse nella fase di approntamento dei lotti 4 e 5, lungo il lato ovest, costituite dalla scarsa capacità di drenaggio delle acque meteoriche, propria dei terreni ivi presenti.

Tale modifica prevede una rimodellazione della copertura della discarica, per ridurre la superficie scolante sul fronte occidentale, a favore di una maggiore superficie afferente al lato est; l'aumento della superficie scolante su quest'ultimo lato comporta di approntare una copertura più estesa, con pendenze adeguate allo scorrimento delle acque meteoriche e con il conseguente innalzamento del colmo della discarica rispetto alla quota del progetto approvato.

Per il lato opposto, invece, si prevede di aumentare la pendenza della copertura per favorire un rapido allontanamento delle acque meteoriche e, quindi, di limitarne l'infiltrazione nel corpo discarica e conseguentemente ridurre la produzione di percolato.

Per raggiungere le nuove quote della ribaulatura proposta, il progetto prevede, per i lotti 3, 4 e 5, un ulteriore abbancamento di rifiuti (dei tipi già autorizzati), ritenendo non giustificabile, sotto il profilo tecnico ed economico, l'impiego di terreno naturale; per i lotti 1 e 2, invece, da tempo già sigillati e ricomposti, si prevede il ricorso a terreno naturale di scavo. Il progetto comprende anche il rafforzamento della sigillatura sommitale della discarica mediante l'implementazione di una geomembrana in polietilene rinforzato, da porre in opera fra lo strato di argilla di sigillatura e lo strato di drenaggio ipodermico, in modo da impedire ogni residua infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica, favorire lo scorrimento delle acque di infiltrazione e migliorare le caratteristiche del pacchetto di copertura che risulterà, per quant'altro, realizzato con materiali, modalità esecutive e spessori identici a quelli previsti dai progetti approvati.

Al fine di evitare diversità di sigillatura sommitale fra i vari settori di copertura della discarica, si prevede l'applicazione della geomembrana anche per i lotti 1 e 2.

Sul lato est la copertura sarà sagomata con un profilo meno pendente rispetto a quello autorizzato, per garantire lo sgrondo delle acque verso una trincea disperdente, collocata lungo il perimetro della discarica e collegata con una condotta di "troppo pieno", al fossato esistente, collegato alla Roggia Capra, al fine di garantire l'esaurimento delle acque meteoriche anche in concomitanza di precipitazioni eccezionali.

La proposta progettuale ha l'effetto di aumentare la volumetria utile e, quindi, di prolungare la vita della discarica; si valuta che ciò rappresenti la soluzione ottimale, oltre che legittima, per garantire una maggiore autonomia di smaltimento; si individua altresì la convenienza dell'intervento sotto il profilo ambientale, in quanto non è aggiuntivo nel territorio, ma solo continuativo di una discarica già in esercizio, per la quale è già stata riconosciuta la compatibilità ambientale con una precedente procedura di V.I.A..

Si individua, altresì, la prossimità ai siti di produzione dei rifiuti dei consorziati CO.STEF. e agli impianti di recupero della ditta Safond-Martini s.r.l. gestore della discarica.

Tali aspetti sono però complementari, poiché si riferisce che il progetto proposto non risponde alla necessità primaria di ricavare ulteriore volume utile, bensì all'esigenza di ovviare alle problematiche che

si manifesterebbero in modo rilevante nella fase di gestione post-operativa, con particolare riferimento ai fenomeni di infiltrazione e drenaggio delle acque meteoriche.

La realizzazione del progetto avverrà per stralci, seguendo il progressivo allestimento della discarica in corso di gestione, conformemente ai progetti approvati.

Per ciò che concerne l'articolazione delle attività di realizzazione e di esercizio, il progetto non introduce sostanziali novità rispetto a quanto già autorizzato e segnatamente, circa l'interconnessione fra le fasi realizzative e quelle gestionali, il progetto non modifica la tipologia dell'attività già autorizzata, che consta sostanzialmente di operazioni di abbancamento rifiuti e di movimento di terre, confermando le misure già previste per contenere gli impatti; esse sono costituite, oltre che dai presidi e dalle sicurezze infrastrutturali (sui quali il progetto non ha nessun effetto salvo prevedere il rafforzamento della sigillatura del capping), da rigorose modalità gestionali e di controllo già approvate per l'esercizio della discarica.

Il progetto tiene conto delle trasformazioni del territorio circostante il sito, successive alla realizzazione della discarica, con particolare riferimento alla Strada Pedemontana Veneta, verso la quale s'intende risolvere il problema del drenaggio delle acque meteoriche superficiali.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E ANALISI DEGLI IMPATTI

Poiché il progetto interessa la modifica del capping di una discarica già autorizzata, la valutazione degli impatti è stata effettuata con riferimento agli "effetti dell'iniziativa" ovvero al "differenziale" introdotto dagli interventi previsti rispetto alla situazione autorizzata.

Il metodo applicato sulla valutazione degli impatti si basa sull'attribuzione di valori numerici adimensionali ad ogni impatto considerato; sono stati confrontati il livello qualitativo in assenza e in presenza della modifica in progetto. A tal fine le modificazioni ambientali sono confrontate con "scale d'importanza" che permettono una valutazione oggettiva ed omogenea degli impatti prodotti.

Per la valutazione degli impatti si sono considerate le fasi di gestione e post-gestione, trascurando la fase di costruzione, che non varia rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

In fase di gestione sono stati considerati esclusivamente i seguenti fattori:

- produzione e diffusione di particolato aerodisperso, con effetti sulle componenti atmosfera e salute pubblica;
- interferenza visuale dovuta alla sopraelevazione conseguente alla modifica proposta, con effetti sulla componente paesaggio.

L'impatto sulla componente atmosfera è legato alle emissioni determinate dalla gestione in rilevato e dalla sistemazione della discarica, prodotte dalle operazioni di abbancamento dei rifiuti o provenienti da erosione e trasporto eolico sui fronti della discarica.

Con riferimento al metodo U.S. EPA - AP 42, per la valutazione delle emissioni di polveri durante le operazioni di deposizione dei rifiuti, è stato stimato un flusso delle emissioni PM 10 pari a 8,4 g/giorno, che consente di escludere effetti negativi; per l'aerodispersione di polveri sottili, determinata da fenomeni di erosione e trasporto eolico sui fronti attivi della discarica, si prevede, invece, un flusso di 563 g/giorno; con riferimento ai valori soglia di emissione, individuati nelle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte A.R.P.A. Toscana, il flusso complessivo di 571,4 g/giorno e corrispondente a circa 57 g/h, risulta inferiore alla metà della soglia di riferimento, pari a 145 g/h.

Si conclude che, relativamente al particolato aerodisperso, la modifica non introduce alcun effetto aggravante rispetto a quanto già verificato ed approvato nella precedente procedura di V.I.A., e che l'impatto aggiuntivo sull'atmosfera è da considerarsi lieve, se non irrilevante, come l'impatto sulla salute pubblica.

La stima dell'impatto sul paesaggio è conseguente ai risultati del "rendering fotorealistico" di cui all'elaborato 2D; il colmo della discarica sarà portato ad una quota massima di circa 14,5 m rispetto al piano di campagna circostante (risulterà di 6 metri superiore alla quota massima della sistemazione finale approvata); ciò corrisponde, con riferimento alla "scala di impatto visivo" adottata, ad un impatto moderato.

Non sono state considerate altre componenti ambientali quali: suolo, sottosuolo - acque sotterranee, acque superficiali, clima acustico, viabilità, vegetazione, flora e fauna, attività socio-produttive, in quanto la modifica del capping è stata ritenuta non produttiva di alcun impatto significativo o comunque

AL DECRETO n. 86 del 20 AGO. 2019

peggiorativo del loro stato di qualità, rispetto a quanto valutato e giudicato compatibile con la precedente procedura di V.I.A..

Non è stata condotta l'analisi specifica sulle componenti viabilità, traffico-trasporti e clima acustico, in quanto la modifica proposta non prevede alcun incremento del flusso giornaliero di rifiuti in conferimento e nemmeno variazioni del tipo e dell'intensità delle attività già approvate e delle operazioni effettuate.

Non vi sono elementi d'aggravio per l'aumento del traffico veicolare, quali la presenza di un maggior numero di mezzi e/o l'esecuzione di attività diverse, oppure svolte con maggiore intensità rispetto a quelle già considerate nel progetto approvato.

Per quanto riguarda il traffico veicolare e il clima acustico, gli effetti della modifica proposta saranno semplicemente protratti per un arco temporale più lungo, senza introdurre alcun impatto aggiuntivo rispetto a quanto verificato ed approvato in sede di V.I.A. precedente.

Per quanto riguarda il clima acustico è stato effettuato un approfondimento (Elaborato 2C) che ha evidenziato come i livelli di rumore risultino compatibili con il limite assoluto di emissione per il sito in cui trovasi la discarica e anche con i limiti d'immissione, assoluti e differenziali, per le aree esterne limitrofe.

L'intervento, altresì, non sottrae superficie agricola o interessata da ecosistemi, vegetazione, flora e fauna; non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive, considerato che comporta il prolungamento della durata di un servizio (di smaltimento rifiuti) avente utilità per un settore produttivo particolarmente sviluppato nel territorio vicentino.

L'impatto ambientale complessivo dell'intervento è stimato lieve; rispetto alla situazione autorizzata, il "differenziale d'impatto" determinato dalla modifica è giudicato irrilevante, se non mediamente nullo rispetto a quanto già previsto ed approvato in occasione della precedente procedura di V.I.A.

Per quanto riguarda la gestione post-operativa della discarica, non si evidenziano impatti aggiuntivi dato che le attività sono limitate alla verifica/controllo e alla manutenzione dei presidi ambientali e delle dotazioni accessorie. Per quanto riguarda l'interferenza visuale, determinata dalla baulatura, gli effetti della ricomposizione ambientale già autorizzata sono stati ritenuti positivi, ai fini della mitigazione del pur moderato impatto visivo. Per la fase di gestione post-operativa non si prevedono significativi effetti rispetto a quanto già previsto nel progetto approvato, salvo considerare i benefici ottenibili con la modifica proposta.

4. MITIGAZIONI

L'intervento di modifica del capping è stato ritenuto dal Proponente utile alla mitigazione del rischio gravante sulla matrice idrica.

In relazione all'impatto visivo, sono state ritenute sufficienti le misure di mitigazione già previste e, in particolare, il mantenimento della siepe perimetrale esistente e la ricomposizione ambientale con copertura erbacea nella prima fase di gestione post-operativa ed eventualmente, in una seconda fase, con la messa a dimora di essenze arbustive.

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L'elaborato 1F contiene la relazione illustrante la non necessità della Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014. Dei due siti presi in considerazione, il più vicino è la ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville", a 2,5 km in direzione Sud; l'altro è il SIC/ZPS IT 3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", situato circa 6 km ad Est.

6. INTEGRAZIONI RICHIESTE

La Commissione Regionale V.I.A., con nota n. 357080 del 22/09/2016, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni sulle seguenti tematiche:

1. chiarire se lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi deriva direttamente dal ciclo lavorativo delle sole imprese associate o anche da attività di gestione di rifiuti per conto terzi;
2. dimostrare la stabilità del pendio nella zona di maggiore pendenza (circa 25%) e la compatibilità al mantenimento della stabilità stessa del telo in LDPE sopra lo strato argilloso;

3. dimostrare il mantenimento delle distanze minime dalle abitazioni più prossime, angoli nord-est e sud-est, con i lavori di sovrapposizione ed apporto di rifiuti nei lotti 1,2 e 3 (secondo la L.R. n. 3/2000, art. 32, e il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali ed Urbani approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015);
4. fornire la carta freaticometrica, con un'analisi storica delle escursioni di falda e la rappresentazione dei franchi tra la base del piano di impermeabilizzazione e dei livelli massimi sotto la discarica, evidenziando i franchi delle porzioni di discarica oggetto di apporto di rifiuti per la modifica della baulatura ed il rispetto di quanto previsto dall'art. 2.4.2. (Barriera geologica) dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 13/01/2003, n. 36;
5. chiarire il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'art. 2.4.2. dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 13/01/2003, n. 36, visto l'apporto di rifiuti a ridosso dei lotti già ricomposti ed in gestione post-mortem;
6. fornire alternative progettuali alla baulatura asimmetrica della discarica;
7. fornire una verifica dei cedimenti del fondo della discarica e del sistema di drenaggio del percolato per effetto del carico aggiuntivo di rifiuti, con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche del telo di impermeabilizzazione di fondo;
8. fornire il piano finanziario completo.

La Ditta proponente ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa con la nota n. 417200 del 27/10/2016, fornendo le seguenti risposte:

1. Nella discarica vengono conferiti soltanto i rifiuti prodotti dai consorziati CO.STEF. (Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia), di cui fa parte anche la ditta proponente, che conferisce rifiuti provenienti anche dalla propria attività di recupero, svolta in un impianto prossimo al sito di discarica (sito in via Terraglioni, n. 50).
2. Sono state fornite delle immagini illustranti il bloccaggio del dreno ipodermico mediante l'opportuna disposizione della geomembrana e un disegno sulla realizzazione del capping nel tratto più ripido (pendenza 25%); è riportata, inoltre, una tabella illustrante l'adeguatezza dell'abbinamento, tra geomembrana ad aderenza migliorata e geotessuto, fino ad angoli di 25°, derivante da pubblicazioni di R.M. Koerner; è stata posta l'ipotesi, però, che la geomembrana ad aderenza migliorata (tipo Cover Up LDPE Grip della G&G Partners) sia assimilabile ad una geomembrana strutturata tipo LLDPE-T. Non sono allegati calcoli di verifica.
3. E' stata prodotta un elaborato grafico illustrante che le abitazioni più vicine si trovano a distanza inferiore a 150 m dai lotti (3, 4, 5) interessati dall'apporto di rifiuti; è escluso, però, l'angolo nord est del lotto 3, che si trova a distanza inferiore a 150 m rispetto ad un'abitazione vicina.
4. È stato prodotto uno studio del dott. geol Maurizio Chendi, dal quale si ricava che in condizioni critiche della falda (marzo 2014, con livello massimo di 66,6 m s.l.m. a monte e 65,4 m s.l.m. a valle), nella zona sud-est del sedime di discarica (lotti 1 e 2), il livello della falda freatica è arrivato a lambire la quota di fondo dell'impermeabilizzazione e a superarla in alcuni punti; nelle porzioni occidentale e settentrionale del sito, interessate dal progetto di ribaulatura (lotti 3, 4 e 5), il fenomeno è meno evidente (franchi minimi tra 1,5 m e 2 m per i lotti 3 e 4); nel caso del lotto 5, la differenza tra i due livelli è superiore ai 2 m a seguito della sopraelevazione del piano di imposta realizzata per ripristinare il franco ex D.Lgs. n. 36/2003. Il medesimo studio conclude che l'evento di innalzamento della falda, oltre il franco di 2 m, presenta una frequenza di accadimento eccezionale.
5. E' stata prodotta una tavola illustrante i limiti d'apporto dei nuovi rifiuti, nonché i presidi della discarica (barriera di confinamento/impermeabilizzazione) conformi ai progetti approvati.
6. E' stata prodotta una relazione, supportata da elaborazioni grafiche e da calcoli idraulici, in cui è stata sostenuta la non idoneità di una soluzione alternativa con baulatura simmetrica.
7. E' stata prodotta una relazione in cui si sostiene che la configurazione di progetto non apporterà cedimenti tali da modificare significativamente le pendenze della rete di raccolta del percolato e da indurre trazioni del telo d'impermeabilizzazione superiori a quelle ammissibili; se ritengono non sussistenti, inoltre, problematiche di schiacciamento delle tubazioni. E' allegata la relazione di calcolo dei cedimenti, prodotta dall'ing. Fabio Lazzari, dalla quale si evince che il cedimento

AL DECRETO n. 86 del 20 AGO, 2019

massimo, al centro della discarica, ammonta a circa 65 cm, comprendendo l'apporto dei nuovi rifiuti (che incide per 11 cm).

8. Nella premessa del piano finanziario fornito si individua un costo unitario della discarica, nella configurazione di progetto, pari a 17,24 €/t, che contribuisce a mitigare, sul piano economico, i maggiori oneri sostenuti per l'innalzamento del piano di imposta della barriera di confinamento del lotto 5, che avevano fatto elevare il valore di costo unitario della discarica da 16,61 €/t fino a 19,75 €/t.

7. OSSERVAZIONI E PARERI

In data 23/05/2016, con nota n. 201599, sono pervenute le osservazioni del Comune di Villaverla, esprimenti la non condivisione del progetto, in relazione all'aumento della capacità della discarica, e richiedenti la necessità di precisazioni in merito:

- alle ripercussioni in caso di perdita accidentale di percolato o fessurazione degli strati di impermeabilizzazione, posti alla base del deposito, prevedendo un'indagine specifica;
- all'influenza delle sollecitazioni sismiche sugli strati di protezione, verificate con opportuni modelli di previsione;
- alle interferenze con la viabilità locale, in termini di percorsi e traffico giornaliero dei mezzi, da indicare in uno studio integrativo.

In data 6/06/2016 sono prevenute, inoltre, le osservazioni della Lista Civica "Attivamente per Montecchio", (con nota n. 219634), le quali asseriscono che il "dato di partenza del ragionamento e le motivazioni addotte" sono "contraddittorie rispetto a tutto l'iter delle analisi e dei progetti fin qui condotte e prodotti per i 5 precedenti lotti (stesso progettista) e che tradiscano invece un altro obiettivo. Infatti la deliberazione di Giunta Regionale N. 1829 del 23 giugno 2009 di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione degli ultimi lotti proposti (4 e 5), corredata di parere V.I.A. sul SIA presentato dal proponente, dava ampie rassicurazioni su tutti gli aspetti ora oggetto di dubbi e ripensamenti."

Nella medesima osservazione si afferma, altresì, che "le motivazioni di miglioramento del drenaggio" sono "del tutto secondarie, se non artificiali", in conseguenza di una valutazione sui possibili introiti conseguenti al prolungamento del conferimento dei rifiuti in discarica, corrispondente all'aumento della volumetria richiesto dalla modifica della baulatura, pari a circa 580.000 mc.

E' allora evidenziato che "il progetto contiene di fatto una istanza di revisione dei precedenti progetti con un nuovo ulteriore e importantissimo ampliamento di discarica" e viene paventata l'illegittimità della situazione, citando la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1564 del 23/03/2015.

Nell'osservazione è altresì ritenuto "non convincente" il bilancio idrico dell'intervento illustrato nel progetto, che non comprende la produzione di percolato da parte della quantità aggiuntiva di rifiuti; si evidenzia, inoltre, la non idoneità del sito in ragione della posizione "in zona di ricarica di falda acquedottistica" e dell'assenza di una barriera geologica naturale o artificiale di spessore adeguato per la parte della discarica progettata prima del D.Lgs. 36/2003.

La restante parte dell'osservazione verte sulla dispersione eolica delle polveri, il rischio sismico, l'impatto paesaggistico e il rumore e l'inquinamento atmosferico comportati dall'aumento del traffico per il rifacimento del capping e l'ulteriore conferimento di rifiuti per altri 6-7 anni..

Si evidenzia, infine, che nello studio "non è stata data alcuna necessaria evidenza che gli smaltimenti avvengono prevalentemente a favore dei soci di COSTEF ed a favore dell'economia del territorio".

Con nota n. 233222 del 8/06/2016 sono state trasmesse le Osservazioni del Circolo Legambiente "Pianeta Terra" di Thiene (VI), esprimenti la contrarietà al progetto proposto, con riferimento all'art. 29 delle norme del PTCP di Vicenza, che vieta l'ampliamento di discariche situate nella zona di ricarica degli acquiferi; nella medesima osservazione è altresì ipotizzato un insufficiente sviluppo del sistema per lo smaltimento delle acque piovane e di infiltrazione.

Si evidenzia che per due volte la risalita della falda ha superato il fondo della discarica e per tali ragioni è richiesta la messa in sicurezza di tutto il sito.

Si ritiene, poi, che l'innalzamento della discarica comporti un aumento del carico sovrastante lo strato impermeabilizzante sul fondo e che sia un pretesto per aumentare la quantità conferibile di rifiuti.

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 86 del 20 AGO 2019

Si rileva, infine, che l'innalzamento di 6 m del colmo modificerebbe *"il naturale profilo con l'ambiente rurale e il paesaggio circostante"*.

Il Comune di Dueville ha espresso le proprie osservazioni, con la nota n. 230012 del 14/06/2016, in merito alle seguenti tematiche:

- il progetto di modifica del capping è stato configurato in modo da avvenire *"con un sostanziale pareggio di bilancio...per il proprietario e gestore del sito e quindi debba essere accompagnata da un maggiore conferimento di rifiuti in discarica"*; appare poi *"pretestuosamente tardivo il rinvenimento delle lenti di argilla e limo sul lato ovest della discarica"* e si afferma che *"il progettista non ha valutato o messo a confronto ... soluzioni o scenari alternativi alla messa in sicurezza che non comportino ulteriori abbancamenti in discarica, oltre a quelli già autorizzati"*.
- la messa in sicurezza del sito appare *"assolutamente necessaria e non rinviabile, ma deve essere accompagnata da un'analisi progettuale ben più approfondita che metta a confronto scenari alternativi secondo una logica di costi/benefici più oggettiva e comprensiva di ulteriori fattori di valutazione"*.
- viene richiesto un approfondimento dell'impatto sul maggior abbancamento di rifiuti, in virtù della collocazione a monte rispetto al SIC/ZPS IT 3220013 "Bosco di Dueville" e del SIC IT 3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", nonché in ragione del contesto interessato da numerosi prelievi acquedottistici autonomi.
- la possibilità di intervenire sul lato ovest, attraverso la realizzazione di una rete di drenaggio superficiale, che intercetti le acque meteoriche provenienti dal lato campagna e dal capping superficiale, al fine di convogliarle all'esterno del sito.
- la possibilità di evitare o limitare sostanzialmente l'innalzamento del colmo.
- la valutazione della stabilità del versante ovest di progetto, alla luce dell'incremento di pendenza, conducendo adeguate prove geotecniche.

Osservazioni sono state inviate anche dal Comune di Villaverla, con la nota n. 260865 del 5/07/2016, che riprendono integralmente i contenuti dell'osservazione formulata dal Comune di Dueville.

Il Comune di Villaverla ha, inoltre, prodotto una nota acquisita al protocollo regionale il 17/04/2019 (prot. n. 155164), in cui ha ribadito la propria non condivisione del progetto, anche alla luce della nota di precisazioni del proponente del 28/03/2019, osservando che:

- dovrebbe essere approfondita, con opportuni modelli di previsione, l'eventuale influenza delle sollecitazioni sismiche sugli strati e sulle membrane di protezione della discarica;
- l'analisi relativa ai flussi di traffico dovrebbe essere integrata con uno studio indicante i percorsi dei mezzi d'opera adibiti ai lavori e le possibili interferenze con la viabilità locale, ciò alla luce della durata della vita operativa dell'impianto;
- considerata la presenza meridionale delle falde acquifere del Bosco delle Risorgive del Bacchiglione (aree di particolare rilevanza ambientale, classificata come SIC/ZPS IT 3220013 "Bosco di Dueville" e SIC IT 3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"), nonché la presenza di importanti punti di prelievo acquedottistico (il Centro Idrico di Novoledo, da cui parte l'acquedotto diretto a Vicenza e a Padova), si ritiene utile prevedere una indagine specifica per evidenziare le eventuali ripercussioni sia in caso di perdita accidentale di percolato, sia in caso di fessurazione degli strati di impermeabilizzazione posti alla base del deposito.

Il Comune di Montecchio Precalcino ha formulato osservazioni con la nota n. 298083 del 2/08/2016, in merito agli aspetti tecnici e ambientali, sulla base della relazione commissionata all'ing. Stefano Busana, e agli aspetti legali, in funzione delle criticità rilevate dall'avv. Giovanni Ferasin, che si riassumono di seguito.

- Si rileva, in primo luogo, una criticità nel drenaggio delle acque meteoriche, poiché l'infiltrazione nel materasso alluvionale, attraverso la scolina perimetrale drenante, comporta importanti controindicazioni, a causa della presenza di livelli lenticolari di terreni fini a bassa permeabilità, che possono indurre un flusso in direzione della barriera di confinamento laterale della discarica, con la possibile formazione di spinte idrostatiche; per ovviare al problema la limitazione delle

- portate meteoriche sul lato ovest non sembra misura sufficiente, poiché le spinte idrostatiche dipendono dai battenti sulla barriera.
- Il sopralzo rispetto al progetto approvato, concentrato pressoché interamente sul lato ovest, crea una potenziale instabilità del pendio di copertura; l'interfaccia tra geotessuto e geomembrana ammette un angolo d'attrito massimo dell'ordine dei 9-10°, a fronte di una pendenza dichiarata nel progetto fino al 25% (circa 14°).
 - Attraverso una serie di simulazioni fotografiche allegate alle osservazioni si evidenzia un grave impatto sull'ambiente circostante, che comprende aree soggette a vincolo ambientale paesaggistico per la presenza di corsi d'acqua vincolati.
 - Le attuali lavorazioni, con movimentazione di rifiuti e transito di mezzi pesanti, comportano la formazione di consistenti velature di polveri che si innalzano nell'aria per depositarsi nei terreni circostanti ed in alcuni fabbricati abitativi vicini; l'ulteriore sopralzo della discarica favorirà inoltre il trasporto aereo delle polveri, anche in quantità più consistente, aggravando una situazione già difficile.
 - In merito agli aspetti legali, alla procedura deve essere applicata la L.R. n. 4/2016 entrata in vigore prima della presentazione del progetto e non quanto previsto dalla L.R. n. 10/1999.
 - Si rileva il contrasto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, in quanto la deroga al divieto di nuove volumetrie (di cui all'art. 15, comma 1, della DGR n. 30 del 29/04/2015) è prevista in alcuni casi specifici, tra i quali lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di imprese singole e associate, con esclusione dello smaltimento di rifiuti derivanti dall'attività di gestione di rifiuti per conto terzi; si ritiene che nel caso specifico non possa applicarsi tale deroga per le imprese associate a CO.STEF.
 - Con riferimento all'art. 29 delle norme del PTCP, deve essere valutato se l'intervento proposto sia da considerarsi ampliamento della discarica esistente o meno, in virtù dell'entità dei nuovi conferimenti e dell'aggravio dovuto alla criticità esistente nel territorio, pur non essendo un intervento che "consuma" nuova ed ulteriore superficie.

In seguito alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni, avanzata dall'U.O. V.I.A. della Regione (nota prot. 357080 del 22/09/2016) e trasmessa anche agli enti competenti, è pervenuto, con nota n. 366455 del 29/09/2016, il riscontro dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, nel quale si precisa che la valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento è obbligatoria se il medesimo costituisce variante al piano urbanistico vigente.

8. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Occorre preliminarmente affrontare la verifica della compatibilità dell'iniziativa con il Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali, segnatamente per il divieto di ampliamento sancito dall'art. 15 comma 2, lettera d) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015), divieto che riguarda le nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti.

Nel Quadro Programmatico è stata asserita la conformità del progetto alle disposizioni di cui all'art. 15, in quanto è stata ritenuta applicabile la deroga, poiché i rifiuti con i quali si intende realizzare l'innalzamento della baulatura (delle tipologie approvate con i precedenti atti autorizzativi), provengono dalle aziende associate CO.STEF. (Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia), tra le quali la ditta proponente, che gestisce la discarica per conto del medesimo consorzio.

Si asserisce, pertanto, che i rifiuti provengano direttamente dal ciclo lavorativo delle aziende associate e che non derivino da attività di gestione rifiuti per conto terzi.

In seguito alla richiesta di integrazioni, il Proponente ha provveduto a fornire, nel documento integrativo n. 1, ulteriori indicazioni sulla provenienza dei rifiuti, affermando che il CO.STEF. "è un consorzio promosso da Confindustria Vicenza che ha come finalità statutaria l'individuazione e il sostegno di iniziative che consentano ai propri consorziati di poter accedere a forme di smaltimento dei rifiuti dagli stessi prodotti, nel rispetto di ogni disposizione di legge, in impianti appositamente progettati e gestiti qual è la discarica di loc. Brugiane"; si riporta, altresì, che "CO.STEF. ha stipulato accordi con Safond da oltre venticinque anni e specificatamente per la gestione delle fasi di approntamento, gestione ordinaria e

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 86 del 20 AGO. 2019

post-mortem della discarica "Brugiane" di cui Safond ha assunto la responsabilità tecnica, economica e finanziaria e anche recentemente CO.STEF. ha ribadito che Safond è incaricata di ogni onere operativo connesso al sito di discarica". Circa il ruolo della ditta proponente, si dichiara che "Safond dà attuazione e gestisce tutte le attività necessarie a consentire ai consorziati il corretto smaltimento dei rifiuti (di fonderia) dagli stessi prodotti anche attraverso l'attività di recupero svolta in un impianto prossimo al sito di discarica che recentemente è stato legittimato con un provvedimento di A.I.A. provinciale". Nel documento si conclude che "i rifiuti smaltiti nella discarica "Brugiane" sono esclusivamente quelli prodotti dai consorziati CO.STEF. e, per tale ragione, la discarica risulta essere gestita "in conto proprio", ovvero, rispetto a Safond, le altre imprese associate CO.STEF. non sono da considerare Terze".

Il testo della disposizione è il seguente:

"(...) Articolo 15 – Norme particolari per le discariche di rifiuti

1. Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.

2. Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:

- a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal DM 27/09/2010; sono comunque escluse dalla deroga di cui al presente comma le discariche per rifiuti inerti;*
- b) ampliamenti di discariche esistenti finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da specifici progetti di bonifica e ripristino ambientale autorizzati sul territorio regionale, nonché interventi di bonifica e ripristino ambientale che comportino la messa in sicurezza permanente eventualmente attraverso l'apporto di materiali o rifiuti non putrescibili, anche mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- c) per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzia la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio;*
- d) smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di imprese singole o associate, con esclusione dello smaltimento di rifiuti derivanti da attività di gestione di rifiuti per conto terzi.*

La fattispecie che il Proponente invoca, per superare il divieto imposto, è quella descritta al comma 2, lettera d, appena sopra riportata con carattere in grassetto, in ragione della propria asserita qualifica di soggetto, costituito da imprese associate, produttore diretto dei rifiuti deputati allo smaltimento della discarica in esame.

La compagine che costituisce il soggetto Proponente, a seguito dei chiarimenti intervenuti, appare composta sia da imprese che producono rifiuti derivanti dal proprio ciclo lavorativo, sia da imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti per conto terzi. La Safond-Martini srl, firmataria dell'istanza originaria, è infatti soggetto consorziato di Co.Stef., che si occupa della gestione di rifiuti prodotti da altri soggetti, associati a Co.Stef.. Essa "produce" rifiuti derivanti da attività di gestione di rifiuti per conto terzi, per quanto i "terzi" siano imprese direttamente produttrici di rifiuti. Riguardo all'attività di recupero svolta nell'impianto prossimo al sito di discarica, in via Terraglioni n. 50, non è dato sapere se siano ricevuti soltanto rifiuti prodotti dalle altre aziende del Co.Stef..

Nel quadro così tracciato, integrato dalle informazioni sulle altre imprese associate e sui codici autorizzati, essendo anche prevista la possibilità del conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di bonifica, che può sottendere un'attività di gestione rifiuti conto terzi, la sussunzione dell'iniziativa in esame alla fattispecie delineata dal comma 2, lettera d, dell'art. 15 presuppone un'interpretazione estensiva che non pare ammissibile in ragione della natura della norma.

Infatti, la norma di cui al comma 2, lettera d, costituendo una deroga al divieto generale stabilito al comma 1 dell'art. 15, ha natura "speciale" ed è pertanto di stretta interpretazione; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente in essa indicate, senza possibilità di interpretazione analogica o estensiva. In tal senso depone lo stesso dato letterale del comma 2: "*Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi.*"

Dare accesso ad una interpretazione diversa condurrebbe a conclusioni incoerenti con il Piano, tali da ridurre l'impianto dell'art. 15 ad una disposizione agevolmente eludibile. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto titolare della discarica configurato nella forma dell'associazione, a cui partecipi un'impresa che svolga un'attività di raccolta di rifiuti per conto terzi con, in aggiunta, un'operazione di adeguamento volumetrico, o di mera separazione. Trattasi di operazioni frequentemente connesse all'attività di raccolta, ma che non paiono configurare una condizione diversa da quella che è vietata dallo stesso comma 2, lettera d, che espressamente esclude dalla deroga del divieto di ampliamento i *rifiuti derivanti da attività di gestione di rifiuti per conto terzi*.

Le suddette indicazioni integrative, pertanto, non inquadrano con sufficiente chiarezza la provenienza dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, poiché non è possibile escludere, circa il ruolo del Proponente, lo svolgimento di attività di gestione rifiuti per conto terzi, sia in rapporto alle altre ditte consorziate, sia nei confronti della propria attività di recupero.

Non sono sufficienti, inoltre, le informazioni fornite al fine di verificare se gli altri consorziati al Co.Stef. svolgano attività di gestione rifiuti, per conto terzi.

Altra questione che si pone attiene all'incidenza di ragioni dettate da esigenze di sicurezza ambientale, ovvero se sia possibile, e se sì, in quale misura, superare il divieto di ampliamento di cui all'art. 15 del Piano, allorché l'ampliamento sia necessario per motivi di sicurezza ambientale.

L'iniziativa in esame, infatti, è stata presentata non con la precipua finalità di aumentare la capacità di smaltimento dell'impianto, ma per far fronte ad esigenze di tipo tecnico-progettuale dichiarate non previste e non prevedibili, segnatamente la difficoltà di drenaggio del terreno circostante; evenienza che si propone di risolvere con una diversa conformazione del tetto della discarica e una conseguente diversa regimazione delle acque meteoriche.

In considerazione del fatto che il Piano è stato approvato con un provvedimento del Consiglio Regionale (il D.C.R. 30/2015), si ritiene che il divieto di ampliamento posto dall'art. 15 non possa essere superato e che le ragioni di sicurezza ambientale debbano essere "gestite" entro uno spazio interpretativo limitato e strettamente presidiato dalla disposizione del Piano.

Ciò premesso in via preliminare, si espongono le seguenti considerazioni:

1. nella precedente procedura di V.I.A. non erano emerse le problematiche di drenaggio, lungo il perimetro della discarica, poste come fondamento dell'intervento in oggetto. Infatti, nell'allegato A alla DGR n. 1829/2009, contenente il parere n. 216/2008 della Commissione Regionale V.I.A., al punto 2.3.8 (pagina 20) si legge che "*le acque esterne sono intese come quelle acque meteoriche ricadenti all'esterno della vasca di discarica e che per scorrimento superficiale (ruscellamento) possono raggiungere la vasca di discarica. Tale fenomeno, in generale possibile, nel caso in esame è davvero poco probabile in quanto: la zona drena perfettamente tutte le acque che vi ricadono*".
2. Il sito in oggetto ricade all'interno delle zone di ricarica degli acquiferi, individuate dal PTRC, dal PTCP e dalla DCR n. 62 del 17/05/2006; l'art. 29 delle norme del PTCP di Vicenza, al comma 3, lettera b, dispone che nelle zone di ricarica della falda "*dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi*". La modifica proposta, che richiede, al fine di modellare il capping della discarica, il conferimento di un ulteriore notevole volume di rifiuti (580.000 m³) si configura come un ampliamento della discarica esistente e, pertanto, si pone in contrasto con la citata norma del P.T.C.P..
3. Oltre alla rilevata difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche provenienti dall'area di discarica e dalle aree limitrofe, si rileva la prossimità della massima quota della falda al fondo

della discarica, che ha portato, nel recente passato (marzo 2014) al superamento del franco di 2 m di cui al D.Lgs. n. 36/03, come illustrato nel documento integrativo n. 4.

Mentre per il lotto 5 sia stata predisposta una barriera artificiale di fondo con spessore mirato a tener conto dell'innalzamento della falda, i lotti 3 e 4, precedentemente autorizzati in ragione di un livello massimo collocato a quote inferiori (64,6 m s.l.m., contro i livelli da 65,4 m a 66,6 m s.l.m. del marzo 2014), dispongono di una barriera artificiale con spessore di 1,5 m, sulla quale l'innalzamento della falda può indurre spinte idrostatiche o fenomeni di instabilità locale, che sarebbero aggravati dall'ulteriore apporto di rifiuti. Con riferimento all'elaborato integrativo n. 7, si attesta la possibilità di importanti cedimenti dei terreni di fondazione (nella configurazione di progetto), con un massimo di 65,01 cm al centro della discarica, i cui effetti sono da sommare a quelli delle eventuali spinte idrostatiche.

È obiettiva la difficoltà di una modellazione attendibile degli effetti congiunti dei cedimenti e dell'innalzamento della falda sul pacchetto di fondo, per la vulnerabilità nei confronti dell'ambiente idrico sotterraneo, a fronte dell'apporto di un'ulteriore quantità di rifiuti.

5. Il S.I.A. non ha individuato effetti sull'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, poiché non si prevedono variazioni dei medesimi, rispetto a quelli identificati nella precedente procedura di V.I.A., per il progetto vigente; non sono state fatte valutazioni degli effetti delle perdite accidentali di percolato o della fessurazione dello strato impermeabilizzante.
6. Il documento integrativo n. 2, prodotto in risposta alla specifica richiesta di integrazioni, non è esaustivo riguardo al tema della stabilità, anche in condizioni sismiche, della porzione di copertura della discarica con pendenza aumentata rispetto a quanto previsto in progetto, con il che sono rimaste senza adeguata risposta le osservazioni del Comune di Montecchio Precalcino e del Comune di Villaverla; né può essere ritenuto sufficiente rimandare tale aspetto alla responsabilità del progettista-direttore dei lavori, in quanto l'approvazione del progetto coinvolge, in via non secondaria, la responsabilità dell'organo preposto all'approvazione dello stesso o al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.
7. Nel S.I.A. non è stato valutato l'effetto dell'ulteriore conferimento di rifiuti sulla produzione di percolato, pur potendosi presumere che l'impianto di raccolta e trattamento attualmente esistente sia compatibile con il potenziale incremento dei quantitativi di percolato.
9. Nel S.I.A. non è stato valutato l'effetto, sulla viabilità esistente, dell'incremento di traffico derivante dall'attività di rifacimento del capping, che richiederebbe il conferimento di materiali vari (argilla, ghiaia, terreno vegetale, elementi prefabbricati in c.a.v.), oltre che delle ulteriori quantità di rifiuti.
10. Si prende atto che nel S.I.A. è stata effettuata una stima delle quantità di polveri prodotte nella collocazione dei rifiuti e derivanti dall'erosione e dal trasporto eolico, con riferimento ad un metodo (U.S. EPA – AP 42) di provata validità e preso a riferimento da Arpa Toscana, al fine di definire quantitativamente l'effetto sull'atmosfera.
11. Nel S.I.A. non sono state formulate effettive ipotesi progettuali alternative all'impiego dei rifiuti per l'elevazione del capping, anche con riferimento ad una valutazione approfondita dei costi e dei benefici; nel documento integrativo n. 6 sono state fornite delle considerazioni tese a dimostrare che la soluzione con baulatura simmetrica comporta un maggiore apporto di acque meteoriche, verso il lato interessato dal difetto di drenaggio, rispetto a quella asimmetrica prescelta.
12. Il progetto prevede l'innalzamento del colmo della discarica di circa 6 m, in merito al quale tanto le simulazioni tridimensionali di progetto (elaborato 2D), quanto quelle allegate alle osservazioni del Comune di Montecchio Precalcino, hanno dimostrato come ciò incida sul paesaggio.

9. VALUTAZIONI AGGIORNATE ALLA LUCE DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE VOLONTARIAMENTE

9.1 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN DATA 04/04/2018

Il 4/04/2018 il soggetto proponente, ora definitivamente qualificatosi come CO.STEF., ha presentato ulteriore documentazione costituita da un elaborato grafico e da una relazione, da cui si desumono le

modifiche apportate al progetto, essenzialmente consistenti in una variazione della baulatura e, soprattutto, in una limitazione del volume di rifiuti da utilizzare per la realizzazione della suddetta baulatura.

In base a questa nuova versione, sarebbero utilizzati rifiuti, della stessa tipologia di quelli già autorizzati, per il lotto 5, mentre per i lotti 3 e 4 sarebbero utilizzati dei materiali definiti "non rifiuti", consistenti in terre da scavo ed eventualmente M.P.S. (di matrice elicoide e/o affine con eluato - del test di cessione - conforme ai limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.), rimanendo per i lotti 1 e 2 la previsione di riportare terreno naturale a bassa permeabilità, sopra lo strato (in essere) di argilla di sigillatura.

Nel lotto 4 (per il 3 la questione non è chiara) le terre e rocce, o le eventuali M.P.S., verrebbero deposte immediatamente sopra i rifiuti e, pertanto, al di sotto del pacchetto di impermeabilizzazione.

Ne risulterebbe un incremento della volumetria utile della discarica di 315.500 rifiuti, inclusi i 63.000 m³ che il Proponente ritiene legittimo di poter recuperare in conseguenza dell'innalzamento del fondo del lotto 5, contro i 580.000 m³ dell'istanza originaria.

Il Proponente precisa che l'apporto ulteriore di rifiuti, relativo al lotto 5, sarebbe riservato esclusivamente ai rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal ciclo lavorativo delle imprese associate al CO.STEF..

Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che:

1. Rifiuti provenienza CO.STEF.: non sono note né le imprese associate, né i loro cicli lavorativi, né tanto meno i CER dei rifiuti che le stesse producono a fronte di un lungo elenco di CER oggi autorizzati, comprensivi di alcuni CER 19.
2. Terre e rocce/MPS: le prime dovrebbero provenire dai cantieri della Pedemontana (non è chiaro se verranno utilizzate solo per il lotto 4), le seconde dall'impianto della ditta Safond. Per le terre e rocce si parla di costo zero. Nella nuova versione del piano finanziario non è evidenziato il costo dell'approvvigionamento di entrambe le tipologie, o se, anziché un costo, l'approvvigionamento comporta un ricavo.
3. Modalità realizzative del capping:
 - a. il progetto, in linea con le scelte già approvate con l'ultimo ampliamento del 2009, non prevede la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas e rottura capillare previsto dal D. Lgs. n. 36/2003. Tale strato, però, attualmente è derogabile per quanto riguarda lo spessore solamente al ricorrere di determinate condizioni;
 - b. manca una sezione longitudinale che evidenzia il raccordo tra il lotto 4 ed il lotto 5, e non è ben chiaro quello tra il lotto 3 ed il lotto 4.

Le valutazioni esposte al paragrafo precedente trovano motivo di rettifica, in conseguenza della nuova soluzione progettuale, limitatamente al fatto che è ridotto l'ampliamento del volume di rifiuti da 580.000 a 315.500 m³, volume riservato esclusivamente ai soci di CO.STEF.

Sotto il profilo prettamente ambientale, anche in ordine agli aspetti paesaggistici, la modifica proposta determina un impatto significativo, per cui restano valide le considerazioni del paragrafo precedente, con la precisazione, per quanto riguarda la n. 11, che la proposta del 4/04/2018 risponde soltanto parzialmente alla richiesta di ipotesi alternative all'impiego dei rifiuti, essendo rimasta invece senza sviluppo quella di adeguare il sistema di raccolta perimetrale delle acque meteoriche, ad esempio tramite una canaletta a tenuta.

Va particolarmente sottolineata l'esposizione delle falde acquifere ad un maggior rischio, in conseguenza di un maggior volume di rifiuti e dell'incremento dei cedimenti - anche differenziali - del fondo discarica, a fronte delle possibili spinte idrostatiche della falda superiore, in un sito pacificamente considerato ad alta vulnerabilità idrogeologica.

Quanto, invece, alla prospettazione di riservare l'ampliamento, in termini di conferimento di rifiuti, esclusivamente ad aziende consorziate in CO.STEF., la totale assenza di elementi chiarificatori in ordine alla composizione di detto consorzio, necessari a dimostrare che si tratterebbe di rifiuti provenienti dal proprio ciclo di lavorazione, non consente l'applicazione della disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. d), al fine di superare il divieto di ampliamento imposto dal piano regionale.

Né la Proponente ha offerto elementi utili a comprendere le effettive esigenze di CO.STEF. e la relativa domanda di smaltimento in rapporto alle previsioni produttive per i prossimi anni.

ALLEGATO 86 del 20 AGO. 2019
 AL DECRETO n. 86

9.2 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN DATA 10/12/2018 ED IN DATA 29/03/2019

Il Co.Stef. ha prodotto nel marzo del 2019 un documento di "Precisazione sui 12 punti di criticità considerati nella Relazione istruttoria allegata al verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA relativo alla seduta del 09/05/2018".

Tale documento succede ad analogo documentazione volontariamente depositata il 10/12/2018, indicata come "Precisazioni in riferimento al integrazioni volontarie presentate in data 04/04/2018".

Posta all'ordine del giorno della seduta del Comitato del 12/12/2018 (al n. 5), la discussione dell'argomento è stata rinviata su richiesta del Consorzio stesso, a seguito dell'incontro avvenuto il giorno 10/12/2018 tra la Provincia di Vicenza, il Comune di Montecchio Precalcino (VI) e Confindustria di Vicenza per lo stato di criticità societaria nel quale si trova la Ditta SAFOND - MARTINI S.r.l. e le relative ripercussioni sulla gestione della discarica in questione.

L'esame delle Precisazioni conduce alle seguenti considerazioni.

Punti 1 e 11

Il Proponente evidenzia che il progetto di ribaulatura è stato predisposto in seguito alle inattese problematiche di drenaggio sorte sul fronte occidentale della discarica nel corso dei lavori di approfondimento del lotto 4 e soprattutto del lotto 5, per la presenza di inaspettate lenti argilloso-limose, che hanno condizionato anche l'attività di estrazione nel lotto 5. Il progetto prevede una diversa e asimmetrica conformazione superficiale della discarica e l'introduzione di una membrana in polietilene allo scopo di ridurre l'infiltrazione idrica e la conseguente formazione di percolato.

La precisazione del Proponente conferma quanto rilevato dal Comitato, senza dover aggiungere altro se non ribadire che la caratterizzazione geologica, in sede di progettazione originaria, non aveva raggiunto l'obiettivo di descrivere in modo completo il sito.

Questo punto deve essere analizzato unitariamente con il punto 11, in cui si afferma:

"(...) l'alternativa progettuale alla baulatura asimmetrica (che è evidentemente la baulatura simmetrica), con previsione di un canale a pelo libero di raccolta al piede del capping, è stata approfondita con l'elaborato n. 6 della documentazione integrativa trasmessa nel mese di ottobre 2016 (...)"

In tale occasione la questione, sollecitata nella richiesta di integrazioni della Commissione VIA, fu affrontata ma risolta sulla base di alcune assunzioni non condivisibili.

La prima di queste attiene ai calcoli effettuati nell'ambito della Relazione Idraulica denominata "Calcolo della portata d'acqua scolante del fronte occidentale (e sud occidentale) della discarica, nell'ipotesi di capping simmetrico, da recintare ed esaurire".

L'alternativa progettuale presa in considerazione concerne essenzialmente nell'adozione di misure tese a sopperire all'asserito deficit di capacità di assorbimento dei terreni sul versante occidentale (soprattutto). Tale deficit è stato ricondotto alla presenza di alcuni strati di terreno impermeabile intercalati tra il terreno ghiaioso che prevalentemente caratterizza il sito, senza peraltro tradurlo in termini quantitativi utili ad apprezzare l'entità del suddetto deficit.

Per quanto l'evenienza di un difettoso deflusso/drenaggio delle acque pluviali, con possibile formazione di ristagni e sacche intrappolate nel terreno, comunque con incremento della pressione interstiziale, debba essere considerata sfavorevole e, quindi, da prevenire, occorre altresì premettere che le misure progettuali disponibili sono più d'una. Non solo, dunque, una canaletta di raccolta inserita nel perimetro della discarica, ma anche - ad esempio - la realizzazione di pozzi disperdenti o la formazione di pozzi drenanti.

Anche a prescindere da ciò, ci soffermeremo sulla soluzione della canaletta a pelo libero, della quale va detto innanzitutto che si tratta di un elemento progettuale usualmente già da tempo ricorrente negli impianti di discarica. Il fatto che in questo impianto non sia stata prevista e realizzata non ha fin qui determinato conseguenze negative, bensì un risparmio fin qui consolidato.

Vediamo ora qual è la conclusione del Proponente:

"(...) si tratterebbe di invasare ed allontanare una portata d'acqua che, in condizioni di precipitazione critica, ascende a 1500 lt/sec; dovrebbe pertanto essere assicurato un adeguato

volume di laminazione (mitigazione idraulica) che, per una superficie impermeabile scolante di 8,5 ha, ascende circa 3.500 m³ e si dovrebbe porre in opera un collettore di esaurimento (necessariamente a gravità) del diametro di 1 m. A prescindere dall'evidente difficoltà tecnica di realizzazione del sistema di captazione a pelo libero di laminazione (...) Non vi è alcuna certezza di poter attraversare (e gravare di servitù) terreni di altre proprietà con la condotta di scarico. In ogni caso, una siffatta soluzione richiederebbe un costo di investimento non indifferente che dovrebbe trovare compensazione con una ulteriore volumetria di discarica ed appare quindi ingiustificata a fronte della soluzione (certa) prospettata nel progetto in discussione. (...)"

Per inciso va detto che il Proponente ha indicato il Torrente Igna, come recettore finale, il quale scorre a circa 170 m dal sito della discarica.

La portata con cui dimensionare l'opera di scolo è stata indicata in 1500 l al secondo, ma proviene da un calcolo in cui il coefficiente di deflusso è stato assunto in modo non condivisibile. Infatti, il valore di 0,90 è indicato nella DGRV n. 2948/2009 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali, ecc.) ed è stato, invece, applicato dal proponente per la superficie della discarica, assimilandola quindi ad un grande piazzale asfaltato. Ciò è stato giustificato sulla base della considerazione che si tratta di una superficie "completamente impermeabile", ma è di tutta evidenza che non può essere assimilata alla superficie di un piazzale asfaltato o cementato la superficie di una discarica costituita da uno strato di almeno 1 m di terreno (coltre di terreno agrario). Ciò incide sia nella velocità di scorrimento, sia - soprattutto - nella capacità di assorbimento idrico: molto basso per una superficie in asfalto o in cemento, molto più alto in una superficie agricola, a verde, o, come nel nostro caso, del capping di una discarica.

Anche volendo ricalcare il metodo di calcolo utilizzato dal Proponente, pur essendovene disponibili di altri, più adatti a questo caso, osserviamo che adottando un coefficiente 0,20 (quindi di un terreno a verde), la portata di 1500 m³ diventa di 333 m³, quindi molto più semplice da gestire sotto il profilo della realizzazione dell'opera di raccolta ed allontanamento.

L'assunzione di tale valore è più che ragionevole e assolutamente prudentiale, considerato che i primi 50 cm della coltre di terreno agrario di 8,5 ha hanno una capacità di assorbimento (in relazione alla porosità del terreno) non inferiore a 5.000 m³, più del volume di 3.500 m³ che dovrebbe essere invasato (nell'ipotesi sovrastimata dal proponente).

Tutto ciò vale nell'ipotesi prospettata dal Proponente, vale a dire dell'inserimento di un telo impermeabile nel capping della discarica.

Quanto al costo che, comunque, la costruzione di una canaletta comporta, dobbiamo osservare che si tratta di una dotazione basilica degli impianti di discarica controllata, per cui non si pone il tema di dover reperire le correlate risorse economiche (tramite incremento del volume utile) a maggior ragione in quanto non si tratta di una discarica pubblica.

Un'ultima considerazione merita la proposta di introduzione di una membrana in polietilene, elemento che è stato dato per scontato nelle considerazioni fin qui esposte.

La misura proposta non è in astratto priva di condivisione, considerato che il materiale deposto in discarica non è interessato dai processi di mineralizzazione che riguardano, ad esempio, le discariche per rifiuti urbani, per le quali una carenza di idratazione potrebbe dar luogo a processi favorevoli, tipo quella della "mummificazione".

Tuttavia va osservato che l'introduzione di tale strato dovrebbe trovare giustificazione nel positivo bilancio tra i costi di realizzazione ed i benefici di riduzione del percolato. Se tale bilancio è, appunto, positivo, non si vede la ragione per cui la sua sostenibilità economica dovrebbe passare tramite un aumento di volume utile, misura a cui si ricorre allorché l'inserimento di un nuovo dispositivo progettuale non si paga da sé, ma deve trovare risorse di finanziamento con l'apporto in discarica i nuovi volumi di rifiuti.

Punto 2

Il contrasto del progetto di ampliamento della discarica con l'art. 29 del PTCP di Vicenza non sussisterebbe, secondo il Proponente, in quanto l'ampliamento sarebbe tale solo se vi fosse un incremento reale e, in ogni caso, la disposizione rientrerebbe nella sfera delle "direttive".

AL. DECRETO n. 86 del 20.06.2019

Posto che il carattere non vincolante della richiamata disposizione è indipendente dal carattere di direttiva o meno, va osservato che la ratio risiede nella localizzazione in zona di ricarica della falda acquifera, verso la cui tutela incide la presenza di un ammasso di rifiuti e dalle dimensioni dello stesso, a prescindere dalla sua impronta in superficie. In particolare, non può essere condivisa l'affermazione secondo cui lo Studio di Impatto Ambientale avrebbe dimostrato "che l'intervento di ribaulatura di che trattasi non comporta alcun impatto diverso o additivo sulla falda sotterranea", dato che un incremento di volume dei rifiuti determina un incremento del rischio potenziale di inquinamento, che non può essere ritenuto azzerato dalla presenza delle barriere di cui la discarica è dotata.

Punto 3

Il Proponente sostiene che la falda non può esercitare alcuna spinta idrostatica nei confronti della discarica, relativamente ai lotti 4 e 5 e che *"maggiore è l'altezza dei rifiuti in discarica, maggiore è il contributo di peso stabilizzante ... l'ulteriore apporto di materiali (sia rifiuto, siano rifiuti) e il conseguente rialzo del colmo della discarica avranno quindi un effetto positivo nel contrastare le spinte idrauliche dovute ad un eventuale innalzamento della falda sotterranea e non negativo"*.

L'affermazione, benché piuttosto articolata, non supera il rilievo del Comitato sulla difficoltà di pervenire ad una modellazione attendibile degli effetti congiunti dei cedimenti e dell'innalzamento della falda sul pacchetto di fondo, per la vulnerabilità nei confronti dell'ambiente idrico sotterraneo, a fronte dell'apporto di un'ulteriore quantità di rifiuti.

Intanto, occorre dire che pronunciarsi sull'impossibilità di un innalzamento della falda espone al rischio di un'ulteriore smentita. Poi, si deve aggiungere che riportare il fenomeno ad uno schema concettuale di carichi uniformi sul fondo della discarica è poco prudente, dato che l'ammasso dei rifiuti è pur sempre connotato da una certa disomogeneità ed i cedimenti differenziali non possono essere esclusi. Anche le formule di calcolo devono essere prese con le dovute cautele, così come l'assunzione dei parametri da applicare ad esse e, in ogni caso, si tratta di cedimenti non irrilevanti.

Punto 5

La quinta argomentazione contesta che non siano "state fatte valutazioni degli effetti delle perdite accidentali di percolato o della fessurazione dello strato di impermeabilizzazione. Ciò non corrisponde al vero, in quanto le suddette valutazioni sono state invece esaurientemente approfondite con l'elaborato 2B dello S.I.A., composto dalle relazioni tecniche a firma del dott. Geol. Maurizio Chendi e della Prof. Ing. Simonetta Cola".

Il testo del punto 5 è il seguente:

"(...) Il S.I.A. non ha individuato effetti sull'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, poiché non si prevedono variazioni dei medesimi, rispetto a quelli identificati nella precedente procedura di V.I.A., per il progetto vigente; non sono state fatte valutazioni degli effetti delle perdite accidentali di percolato o della fessurazione dello strato impermeabilizzante. (...)"

L'elaborato della Prof. Ing. Simonetta Cola, intitolato "Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica in Località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino gestita dalla Safond Martini S.r.l.", con data 10/06/2015, è stato predisposto - su richiesta della Regione Veneto - dopo gli avvenimenti di innalzamento della falda verificatisi fra il 2013 e il 2014, quindi prima dell'instaurarsi della presente procedura.

Il documento perseguiva l'obiettivo di dimostrare che quegli avvenimenti non avevano intaccato l'integrità della barriera di fondo della discarica e che non avevano dato luogo a fuoriuscita di percolato dalla stessa, mentre il rilievo del Comitato concerneva la diversa e più generale evenienza di "perdite accidentali di percolato o della fessurazione dello strato impermeabilizzante", e ciò nel presupposto che ci troviamo in zona di ricarica della falda acquifera.

Il documento, ancorché pregevole per talune delle questioni approfondite, per quanto l'affermazione secondo cui il precetto normativo di un franco di sicurezza tra il fondo della discarica e la quota superiore della falda dovrebbe valere solo in fase di autorizzazione e costruzione della discarica, ma non nel caso della situazione di discarica riempita, non trovi fondamento nella normativa italiana, espone i propri limiti - riguardo al rilievo del Comitato - nelle sue stesse conclusioni.

Lo studio, infatti, per quanto concerne la capacità di tenuta della barriera di fondo e le valutazioni fatte riguardo al rapporto con la falda, precisa che le conclusioni sono valide "fintantoché la barriera di contenimento mantiene le caratteristiche dichiarate e verificate durante il collaudo", escludendo qualsiasi modifica delle caratteristiche di permeabilità dell'argilla a seguito, ad esempio, di fratture createsi per essiccamento o deformazioni eccessive del fondo.

Ma è proprio questo di cui si chiedeva una valutazione: su che cosa accade se le condizioni progettuali vengono meno e dovessero avvenire perdite accidentali di percolato o si dovessero verificare fessurazioni dello strato di impermeabilizzazione, posto che anche la previsione progettuale sull'assetto della discarica rispetto alla falda acquifera è già pacificamente venuta meno. E ancora, è evidente che la barriera di fondo non teme una sottospinta della falda allorché tutte le condizioni progettuali sono verificate, dall'integrità dello strato di impermeabilizzazione, dall'uniformità continuità del suo spessore, dall'inesistenza di fessure, dall'assenza di cedimenti differenziali, dalla ripartizione uniforme e compatta del carico di rifiuti sovrastante.

La ripartizione uniforme del carico e delle tensioni, ad esempio, è un assunto teorico contro cui militano una molteplicità di condizioni reali, dalla eterogeneità del materiale stivato in discarica, dall'aleatorietà degli effetti della compattazione dello stesso nella fase di stesura, dalla presenza di elementi di discontinuità, quali i pozzi di raccolta del percolato con il proprio basamento, alla possibilità di cedimenti differenziali del terreno di base, anche conseguenti alla variabilità degli strati, già dimostratasi maggiore di quanto originariamente previsto.

Si deve quindi concludere che il rilievo di cui al punto 5 è rimasto senza riscontro anche dopo quest'ultimo documento volontario.

Punto 6

Il Proponente ha fornito alcune argomentazioni riguardo alla problematica della stabilità della copertura della discarica, anche considerate le azioni sismiche, che non superano le criticità sollevate in precedenza, in ragione della pendenza prevista dal progetto (25%).

Punto 7

L'argomentazione del Proponente verte su un argomento che non esprimeva sostanziali criticità.

Punto 9

Il comitato aveva rilevato che:

"(...) Nel S.I.A. non è stato valutato l'effetto, sulla viabilità esistente, dell'incremento di traffico derivante dall'attività di rifacimento del capping, che richiederebbe il conferimento di materiali vari (argilla, ghiaia, terreno vegetale, elementi prefabbricati in c.a.v.), oltre che delle ulteriori quantità di rifiuti. (...)".

Il Proponente risponde che i flussi di traffico di mezzi pesanti per il trasporto di materiali e rifiuti necessari alla realizzazione dell'intervento saranno del tutto analoghi a quelli già valutati nella precedente procedura di approvazione del progetto.

Il chiarimento fornito dal Proponente può ritenersi esaustivo nel presupposto che, rispetto al progetto precedente, nulla sia mutato per quanto riguarda le caratteristiche della rete viaria e in relazione agli apporti cumulativi determinati da altre attività, presupposto che non può essere dato per scontato.

Punto 12

Riguardo all'innalzamento del colmo della discarica di 6 m e al relativo impatto paesaggistico, considerato in termini differenziali rispetto al progetto approvato, il Proponente ha argomentato attenendosi agli effetti del carattere simmetrico o asimmetrico della baulatura in copertura alla discarica, rivendicandone un carattere "lieve", senza però fornire elementi idonei a superare il carattere soggettivo tale valutazione.

Conclusioni

Le Precisazioni pervenute nell'aprile 2019 non forniscono elementi idonei a modificare il quadro precedentemente delineato, né si tratta di elementi nuovi rispetto quelli già presi in considerazione, i quali, pertanto, seppur esaminati da diversa prospettiva, conducono a conclusioni sovrapponibili alle precedenti.

Va aggiunto che le suddette Precisazioni non hanno minimamente toccato il tema che era stato alla base del rinvio della discussione nella seduta del Comitato del 12 dicembre scorso, vale a dire "lo stato di criticità societaria nel quale si trova la Ditta SAFOND – MARTINI S.r.l. e le relative ripercussioni sulla gestione della discarica in questione".

Per ultimo si segnala quanto già evidenziato dalla Proponente con la documentazione volontaria trasmessa il 10/12/2018, relativamente all'elaborato intitolato "Consorzio titolare dell'autorizzazione – attività, consorziati, cicli produttivi e relative tipologie di rifiuti prodotti":

"(...) Al Consorzio aderiscono 53 società del settore delle fonderie e affini delle quali 25 situate nella provincia di Vicenza, 17 in altre province del Veneto e 11 in altre regioni del nord Italia e due società di gestione (Safond Martini Srl e Centro Risorse) oltre all'Associazione di Categoria (ASSOFOND). (...)".

Emerge da tale documentazione, pertanto, che il consorzio Co.Stef. è costituito anche da imprese che non possono essere annoverate fra le imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente.

10. RETE NATURA 2000

L'area di intervento è collocata esternamente ai siti della Rete Natura 2000 e nello specifico si trova:

- a 2,5 km in direzione Sud dal sito ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville";
- a 6 km a Est dall'area di progetto dal sito SIC/ZPS IT 3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe".

Il Dott. Agr. Mauro Miolo, visto l'incarico ricevuto con D.D.R. n. 32 del 21/03/2019 avente per oggetto: "Affidamento incarico di consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA al Dott. Mauro Miolo, ai sensi dell'art.7, comma 8, della L.R. n. 4/16", ha predisposto la "Relazione istruttoria tecnica relativa alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale", esprimendo parere favorevole alla presa d'atto delle conclusioni contenute nella Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza presentata dal proponente

La suddetta relazione è stata acquisita agli atti dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 01/05/2019.

11. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Alla luce di quanto sopra illustrato,

- visto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.; L.R. n. 4/2016; D.G.R. n. 2299/2014; D.G.R. n. 575/2013);
- visto il quadro autorizzativo relativo alla discarica "Brugiane" (D.G.R.V. n. 1889 del 01/06/99, D.G.R.V. n. 3912 del 30/10/02, D.G.R.V. n. 2008 del 02/07/04, D.G.R.V. n. 1829 del 23/06/09, provvedimento n. 215641 del 22/05/2015);
- vista l'istanza di attivazione di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, autorizzazione e procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, presentata dalla ditta "Safond Martini S.r.l." con prot. n. 123811 del 31/03/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con la relativa documentazione progettuale (Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale ed elaborati grafici e specialistici allegati);
- viste le osservazioni del Comune di Villaverla, pervenute con nota n. 201599 del 23/05/2016;
- viste le osservazioni della Lista Civica "Attivamente per Montecchio" (nota n. 219634 del 6/06/2016);
- viste le osservazioni del Circolo Legambiente "Pianeta Terra" di Thiene (nota n. 233222 del 8/06/2016);
- viste le osservazioni del Comune di Dueville (nota n. 230012 del 14/06/2016);
- viste le ulteriori osservazioni del Comune di Villaverla (nota n. 260865 del 5/07/2016);

- viste le osservazioni del Comune di Montecchio Precalcino, trasmesse con nota n. 298083 del 2/08/2016;
- preso atto del riscontro dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, in merito agli aspetti di compatibilità idraulica (nota n. 366455 del 29/09/2016);
- vista e analizzata la documentazione integrativa fornita dal Proponente in seguito alla richiesta della Commissione Regionale V.I.A., di cui alla nota n. 417200 del 27/10/2016, e quella prodotta volontariamente il 04/04/2018, il 12.12.2018 ed il 29.03.2019;
- considerato che il progetto in esame, al di là del titolo circoscritto alla modifica del capping, si configura come una variante volumetrica al progetto approvato, comportante il conferimento di ulteriori 315.500 m³ (580.000 m³ nella versione progettuale originaria) di rifiuti non pericolosi, delle tipologie attualmente autorizzate, in ampliamento alla volumetria già autorizzata;
- considerato che non risultano pienamente sussistenti le condizioni di deroga al divieto generale di ampliamento disposto dall'art. 15 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (PRGRUS, approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015), segnatamente quelle rientranti nella fattispecie di cui al comma 2, lettera d), in quanto non è possibile escludere il conferimento di rifiuti provenienti - tramite aziende aderenti al CO.STEF. - anche da attività di gestione per conto terzi;
- considerato che nel S.I.A. non sono state formulate effettive ipotesi progettuali, alternative all'elevazione (asimmetrica) del capping mediante impiego dei rifiuti, anche con riferimento ad una valutazione approfondita dei costi e dei benefici; nella documentazione integrativa l'argomento è stato affrontato senza, però, superare gli elementi di criticità emersi, segnatamente in ordine all'esigenza di realizzare un sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, esigenza che - contrariamente a quanto affermato dal proponente - appare attuabile senza insormontabili difficoltà;
- considerato che si riscontra un generale quadro di criticità nei confronti dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, poiché il sito è collocato all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi, il che pone - tra l'altro - il progetto in contrasto con le disposizioni dell'art. 29 delle norme del P.T.C.P. di Vicenza;
- considerato che le indagini geologiche ed idrologiche svolte, oltre a dimostrare difficoltà nel drenaggio delle acque superficiali, hanno attestato che nel recente passato (marzo 2014) la falda ha raggiunto un livello tale da superare il franco di 2 m di cui al D.Lgs. n. 36/2003, per tutti i lotti interessati dall'intervento eccetto che per il lotto 5, il cui fondo è stato opportunamente rialzato prima della realizzazione degli allestimenti di fondo);
- considerato che il rispetto del franco di 2 m costituisce, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2003, una delle condizioni che il progetto di discarica deve necessariamente soddisfare ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'intervento;
- considerato che, a fronte di una situazione sito-specifica molto delicata, sia per la localizzazione all'interno di una zona di ricarica della falda, sia per il già avvenuto innalzamento della falda stessa oltre le quote originariamente previste, così da determinare una riduzione del franco insaturo, non sono stati forniti convincenti argomentazioni sulla preservazione delle caratteristiche di tenuta della barriera di fondo e di quella laterale della discarica, in presenza del combinarsi degli effetti di sottospinta idraulica, cedimenti differenziali, fenomeni di instabilità locale, il tutto potenzialmente aggravato dall'ulteriore apporto di rifiuti e/o materiali;
- valutato che, pur in presenza degli elementi di criticità relativi alla stabilità e all'assetto della barriera di isolamento della discarica, l'evenienza di una fuoriuscita di percolato è stata

- trattata senza un adeguato approfondimento in ordine alla possibilità di contaminazione dell'acquifero sottostante;
- valutato che non sono state offerte adeguate motivazioni sulla stabilità del fronte ovest più acclive, avente tratti con pendenza del 25%, anche sotto l'effetto delle azioni sismiche;
- valutato che non è stata adeguatamente dimostrata l'invarianza degli effetti sulla rete viaria locale derivanti dal possibile incremento del traffico di mezzi pesanti conseguente all'attività di rifacimento del capping rispetto alla precedente procedura di valutazione di VIA;
- valutato che il volume fuori terra della discarica nella configurazione proposta comporta un impatto sul paesaggio non compatibile con l'ambiente circostante;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore della Direzione regionale Pianificazione Territoriale ed il Dott. Alessandro Manera e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di modifica del capping della discarica "Brugiane", proposto dal Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - CO.STEF. e Safond - Martini S.r.l., per le motivazioni sopra riportate.

Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dott. Luigi Massa